

**Concorso per l'ammissione al 195° Corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri nell'anno accademico 2013-2014**

**Art. 81.**

**Posti a concorso**

1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno del 195° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), sono 30 (trenta).

2. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia Militare, avra' la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli Allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a Sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.

3. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, a indirizzo giuridico-amministrativo, presso l'Accademia Militare di Modena e presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.

4. Per quanto indicato nel precedente comma 3:

a) i concorrenti gia' in possesso della laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;

b) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.

5. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza del ruolo normale degli Ufficiali.

**Art. 82.**

**Riserve di posti**

1. Dei 30 (trenta) posti messi a concorso:

a) 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

b) 9 (nove) sono riservati ai frequentatori delle Scuole Militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sempreche' conseguano al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di maturita' classica o scientifica e riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole;

c) 3 (tre) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera b)

eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorit , a:

a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualit  di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma;

b) altri concorrenti idonei.

3. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e c) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

## Art. 83.

### Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovr  essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata nel sito [www.carabinieri.it-area concorsi](http://www.carabinieri.it-area-concorsi), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4  Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.

2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere se intende sottoscrivere la domanda con firma digitale elettronica qualificata ovvero, in alternativa, inoltrarla mediante posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione). In particolare, il concorrente che intende sottoscrivere la domanda mediante firma digitale dovr :

- compilare la domanda on-line sul predetto sito [www.carabinieri.it-area concorsi](http://www.carabinieri.it-area-concorsi), utilizzando l'apposito applicativo "concorsi on-line";

- scaricare la domanda in formato PDF e sottoscriverla mediante certificato di firma digitale (intestato al concorrente) contenuto nelle smartcard conformi agli standard CIE (carta d'identit  elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi);

- eseguire la procedura di upload per caricare la domanda in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line" del sito [www.carabinieri.it-area concorsi](http://www.carabinieri.it-area-concorsi), utilizzando i parametri (codice concorso, ID domanda e codice segreto) ricevuti al termine della procedura di compilazione della domanda.

3. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generer  una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invier  automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovr  essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prova di preselezione o (se tale prova di preselezione non avr  luogo) alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86.

Il concorrente che, invece, intende inoltrare la domanda mediante posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) dovr :

- compilare la domanda on-line sul predetto sito [www.carabinieri.it-area concorsi](http://www.carabinieri.it-area-concorsi), utilizzando l'apposito applicativo "concorsi on-line";

- scaricare la domanda in formato PDF e inviare la stessa, nel predetto formato PDF, dalla propria casella di posta elettronica di

tipo CEC-PAC, indicata nella domanda stessa e intestata al concorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsionline@pec.carabinieri.it utilizzando i parametri (codice concorso e ID domanda) ricevuti al termine della procedura di compilazione della domanda.

All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prova di preselezione o (se tale prova di preselezione non avrà luogo) alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86.

Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.

4. I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le medesime modalità descritte ai precedenti commi 2 e 3, tramite firma digitale elettronica qualificata ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, intestata a uno dei genitori o al genitore esercente la potestà genitoriale. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato U al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validità.

5. Nella domanda di partecipazione il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:

a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;

b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca; i concorrenti che nella domanda di partecipazione dichiarano di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo non potranno scegliere la lingua tedesca;

c) il proprio stato civile;

d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Il concorrente che si avvale della procedura di presentazione della domanda mediante sottoscrizione con firma digitale dovrà indicare anche un indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, verrà incorporato in un Reparto/Ente militare sarà tenuto a comunicare subito, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it ovvero a mezzo telegramma, al Ministero della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, il Reparto/Ente presso il quale presta servizio e il relativo indirizzo. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta

indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

e) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso con riserva al concorso e avra' l'obbligo di comunicarne, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [cnsrconcuff@pec.carabinieri.it](mailto:cnsrconcuff@pec.carabinieri.it) ovvero a mezzo telegramma, al Ministero della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso;

f) il Centro Documentale dell'Esercito o il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione e il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo;

g) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione o alle prove di efficienza fisica, se la prova scritta di preselezione non avra' avuto luogo, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;

h) la residenza e il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;

i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e gli eventuali servizi prestati;

l) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;

m) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Dovra' impegnarsi, altresì, a comunicare, con le medesime modalita' di cui alla precedente lettera d) al Ministero della Difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai sensi delle

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;

n) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

o) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli che consentono di usufruire delle riserve di posti di cui al precedente art. 82, nonché dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;

p) l'eventuale idoneità conseguita al termine del tirocinio nel caso di partecipazione a precedente concorso per l'ammissione al corso presso l'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri;

q) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni (solo se Militare in servizio permanente);

r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito;

s) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

7. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione) si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Art. 84.

##### Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente art. 81, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a) del presente decreto dirigenziale.

#### Art. 85.

##### Prova scritta di preselezione

1. Se la prova scritta di preselezione avrà luogo, i concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso saranno sottoposti, a eccezione di quelli di cui al successivo periodo, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, alla prova scritta di

preselezione di cui all'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono esonerati dal sostenere la prova scritta di preselezione i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi per esami per l'accesso ai corsi dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili.

2. La prova scritta di preselezione, se la medesima avrà luogo, verrà svolta verosimilmente a partire dalla prima decade di marzo 2013. Il calendario e la sede della prova -o l'informazione della mancata effettuazione della stessa- saranno resi noti, presumibilmente a partire dal 1° marzo 2013, con avviso consultabile nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonché presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalità che saranno indicate direttamente dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al Comando della Scuola di appartenenza stessa.

3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede della prova scritta di preselezione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della stessa, muniti di un documento di riconoscimento, in corso di validità e munito di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.

4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, a cura della commissione esaminatrice, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cnrconcuiff@pec.carabinieri.it](mailto:cnrconcuiff@pec.carabinieri.it) ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 e, in quanto applicabili, quelle dell'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'art. 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Detto provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova scritta di preselezione verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a

sostenere le prove successive. I primi 1500 (millecinquecento) concorrenti compresi nella suddetta graduatoria e quelli che avranno eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi al millecinquecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 86.

7. L'esito della prova scritta di preselezione, la sede, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dalla data che sara' indicata nell'avviso di cui al precedente comma 2, nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonche' presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

## Art. 86.

### Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 18 marzo 2013, saranno svolte con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. I concorrenti convocati dovranno:

a) presentarsi indossando la tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito);

b) produrre i seguenti documenti:

1) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 ovvero dovra' essere valido fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato non consentira' l'ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione del concorrente medesimo dal concorso;

2) se concorrente di sesso femminile, anche il referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto non consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso.

2. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' indicate nell'allegato Z, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita'

indicate nel citato allegato Z al presente decreto, fino a un massimo di punti 2 (due). Detto allegato contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o indisposizioni verificatesi prima o durante l'effettuazione degli esercizi.

4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it](mailto:cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it) ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

#### Art. 87.

##### Prova scritta di composizione italiana

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica dovranno sostenere la prova scritta di cui al presente articolo. Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia' citato allegato V al presente decreto.

2. Detta prova scritta avra' luogo verosimilmente il 9 aprile 2013, con inizio non prima delle 0930. La sede ed eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, presumibilmente a partire dal 28 marzo 2013, con avviso consultabile nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonche' presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. E' autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non



saranno previste riconvocazioni.

5. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 90, 93 e 94. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso.

6. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici e quelli attitudinali di cui ai successivi artt. 88 e 89 saranno resi disponibili verosimilmente a partire dal 20 maggio 2013 nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonche' presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

#### Art. 88.

##### Disposizioni per gli accertamenti psicofisici

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione italiana saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio permanente quali Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. Detti concorrenti saranno convocati con le modalita' indicate al precedente art. 87, comma 6 e dovranno portare al seguito i documenti elencati nel successivo art. 91, comma 1.

2. I concorrenti assenti nel giorno e nell'ora di convocazione saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non saranno in possesso, alla data prevista per gli accertamenti di cui al presente articolo, dei certificati di cui al successivo art. 91, comma 1 -tranne che per quelli previsti alle lettere c) e f)- in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; a tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cnsrconcuff@pec.carabinieri.it](mailto:cnsrconcuff@pec.carabinieri.it) ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria dell'indisponibilita' della citata documentazione. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al successivo art. 91, comma 1 all'atto della presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.

3. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale

del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) cardiologico con E.C.G.;
- b) oculistico;
- c) odontoiatrico;
- d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
- e) psichiatrico;

f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e compresa la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

g) analisi del sangue concernente:

- 1) emocromo completo;
- 2) glicemia;
- 3) VES;
- 4) creatininemia;
- 5) transaminasemia (GOT - GPT);
- 6) bilirubinemia totale e frazionata;
- 7) trigliceridemia;
- 8) colesterolemia;
- 9) gamma GT;

h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;

i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne che dovesse essere sottoposto a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel già citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente che è ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al predetto allegato F per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici.

4. Ai fini dell'idoneità agli accertamenti psicofisici la competente commissione verificherà per ciascun concorrente il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, commi 6 e 11.

5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) idoneo con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 11 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 7;

b) inidoneo con l'indicazione del motivo.

6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da:

a) imperfezioni e infermità che:

1) sono causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente;

2) comportano, per delineare il profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 11, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a 2 per l'apparato psichico e a 3 per tutti gli altri coefficienti;

b) positività al controllo per l'abuso di alcool o ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile;

c) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.

La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi:

- visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);

- posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

7. Ai concorrenti giudicati idonei, la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso, a eccezione del coefficiente psiche (PS), sarà attribuito un incremento di punti 0,1. Il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti psicofisici sarà, pertanto, di punti 0,8.

8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e insuscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali.

9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo art. 91, comma 1, primo alinea, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei concorrenti il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalità previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 93, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà il concorrente dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

10. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria di ammissione alla prova orale di cui al successivo art. 90. Tali concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità

psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.

#### Art. 89.

##### Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti psicofisici saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, ad accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.

2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti di cui al presente articolo saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it](mailto:cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it) ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di inidoneita', senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

#### Art. 90.

##### Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria di ammissione alla prova orale. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di cui al presente comma, dovranno risultare idonei nelle prove e negli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, lettera a), numero 2), a eccezione di coloro i quali si troveranno nelle condizioni di cui al precedente art. 88, comma 9.

2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana e

negli accertamenti psicofisici.

3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 200 (duecento), di cui almeno 60 (sessanta) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo e almeno 20 (venti) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

4. I posti eventualmente non ricoperti nella citata graduatoria da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.

5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. La prova orale, che avrà luogo, verosimilmente, a partire dall'8 luglio 2013, verterà sulle materie di cui al programma riportato nel già citato allegato V al presente decreto. La sede, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova orale ed eventualmente quella facoltativa di lingua straniera, saranno resi disponibili, presumibilmente a partire dal 2 luglio 2013, nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonché presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it](mailto:cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it) ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94.

9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che avranno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato V al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi artt. 93 e 94:

- a) votazione da 0/30 a 17,999/30 = punti 0;
- b) votazione da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
- c) votazione da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
- d) votazione da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
- e) votazione da 27/30 a 30/30 = punti 1.

Art. 91.

Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:

a) referto attestante l'effettuazione, da non piu' di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, antiHBS, anti HBc e anti HCV;

b) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione, solo se ne sono gia' in possesso. Se privi di tale referto, dichiarazione di consenso all'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al precedente art. 88, comma 3, lettera i);

c) documentazione attestante il diritto a usufruire delle riserve di posti di cui al precedente art. 82, comma 1, lettere a) e c) per i soli concorrenti che ne hanno dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione;

d) certificato conforme al modello riportato nel gia' citato allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;

e) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la data di presentazione, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;

f) se militari in servizio, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti.

I concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare:

- referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per la finalita' indicata nel precedente art. 88, comma 9;

- referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai concorrenti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso, dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

2. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici e a quelli attitudinali, dovranno portare al seguito una fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante sul retro, in forma autografa leggibile, l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita.

3. All'atto della presentazione all'Accademia Militare per il

tirocinio i concorrenti dovranno consegnare:

a) fotografia recente, senza copricapo, formato tessera (4 x 5), recante in basso a tergo, in forma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;

b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato -entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio- da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari).

Dovranno inoltre reiterare la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la propria posizione giudiziaria di cui al precedente art. 83, comma 5, lettera m).

4. I concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.

5. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia Militare, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa di cui al precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo al corso regolare presso l'Accademia Militare. A tal fine, l'Accademia Militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali in Ferma Prefissata e dai Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dagli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente delle altre Forze Armate, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati, a domanda, nel grado e reinseriti nel ruolo di provenienza e il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi periodi il tempo trascorso in qualità di Allievo.

6. Gli Allievi, ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta del Comando dell'Accademia Militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione presso le Università per l'anno accademico 2013-2014. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno inoltre dichiarare di aver concluso il corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso la Scuola Militare di provenienza al termine dell'anno scolastico 2012-2013. I concorrenti che saranno ancora minorenni all'atto della richiesta da parte dell'Accademia Militare dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.

## Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera d). Tutto il personale militare che sara' inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo apparterra' all'Arma dei Carabinieri.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1) sara' composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;

b) due Ufficiali superiori, membri;

c) due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova scritta di composizione italiana;

d) non meno di due docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale, rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di educazione civica;

e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;

f) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. Se il numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a sostenere la prova scritta risulta superiore a 1.000 (mille), per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati potra' essere nominata apposita sottocommissione, cosi' composta:

a) l'Ufficiale Generale di cui al precedente comma 2, lettera a);

b) due Ufficiali superiori, membri;

c) non meno di due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;

d) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario aggiunto senza diritto di voto.

4. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 2) sara' composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;

b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.

5. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sara' composta dal seguente personale effettivo al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri:

a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;

b) due Ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni.

6. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sara' composta dal seguente personale in servizio al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri:



a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;

b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;

c) un Ufficiale, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale anche esterno al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3) sara' composta, in via prioritaria, dal seguente personale effettivo all'Accademia Militare:

a) Comandante dell'Accademia Militare, presidente;

b) Comandante del Reggimento Allievi, membro;

c) Comandante di Battaglione, membro;

d) Comandante di Compagnia, membro;

e) Comandante di Plotone, membro e segretario.

In caso di incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, i predetti Ufficiali saranno sostituiti da altri Ufficiali idonei dell'Accademia Militare.

#### Art. 93.

#### Tirocinio

1. I concorrenti idonei al termine della prova orale saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale e in quella orale facoltativa di lingua straniera.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria saranno convocati al tirocinio (che si svolgera' presso l'Accademia Militare) i primi 45 (quarantacinque), di cui almeno 12 (dodici) Allievi delle Scuole Militari, almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo e almeno 4 (quattro) coniugi o figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal presente comma saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.

4. La data e le modalita' di presentazione dei concorrenti ammessi al tirocinio saranno rese disponibili, presumibilmente a partire dal 5 agosto 2013, nei siti web [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), nonche' presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.

5. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, laddove ritenuto necessario, potrà essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno -che saranno considerati rinunciatori ed esclusi dal concorso- e degli eventuali rinuncianti nei primi sette giorni di frequenza. Tuttavia, potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni se la mancata presentazione sarà dovuta a concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it](mailto:cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it) ovvero a mezzo telegramma) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione inviando documentazione probatoria.

6. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. Qualora ammessi alla frequenza del 195° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test e, in caso di positività, saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2, comma 7.

7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora, a seguito di sopravvenute imperfezioni e infermità, dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, è facoltà dell'Accademia Militare rinviare detti candidati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla frequenza del tirocinio.

8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo frequenteranno:

a) in qualità di Allievi Carabinieri, se in congedo illimitato a eccezione degli Ufficiali in Ferma Prefissata e dei Sottufficiali in congedo;

b) con il grado già rivestito, se Ufficiali in Ferma Prefissata o Sottufficiali già collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.

Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei Carabinieri, gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Volontari in servizio permanente e in Ferma Breve delle altre Forze Armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.

9. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio, nonché di un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a sessanta giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi.

10. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), ad attività di osservazione, nonché a ulteriori prove e accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale,

referito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilit , all'emoivit , alla capacit  di concentrazione e ragionamento, alla capacit  di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacit  d'integrazione e all'effettivo dispiegamento sul campo delle potenzialit  riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 89. L'attivit  di osservazione, le prove e gli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale si svolgeranno, con le modalit  definite con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, secondo un programma che sara' predisposto dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e trasmesso al Comando dell'Accademia Militare.

11. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che:

- a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
- b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi del precedente comma 5 dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio;

- c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), della prescritta idoneit  sanitaria al servizio permanente quali Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri;

- d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio di cui al successivo comma 12.

Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venga accertato, presso una struttura sanitaria militare, l'eventuale positivit  agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

12. Il tirocinio si intender  superato soltanto da parte dei concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale fornito nelle seguenti aree, oggetto di valutazione:

- a) capacit  e resistenza fisica;
- b) rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale;
- c) rendimento nelle istruzioni pratiche;
- d) idoneit  ad affrontare le attivita' scolastiche.

Nell'allegato AA, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le prove oggetto di valutazione e le modalit  per l'attribuzione dei relativi voti.

13. I frequentatori nei cui confronti viene espresso il giudizio di inidoneit , che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.

14. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), la commissione di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera b) valuter  i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino a un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 94, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:

- a) delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma

10;

b) dei voti riportati da ciascun concorrente nella valutazione, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 3), delle quattro aree di cui al precedente comma 12 (capacità e resistenza fisica; rilevamento comportamentale, riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale e disinvoltura e alla comunicazione verbale; rendimento nelle istruzioni pratiche; idoneità ad affrontare le attività scolastiche).

15. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia Militare una ferma volontaria di due mesi quali Allievi Carabinieri, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o non lo supereranno o ne saranno esclusi -per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non verranno comunque ammessi al corso.

16. I concorrenti che sono Ufficiali di complemento o Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualità di Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno comunque ammessi all'Accademia Militare.

17. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso l'Accademia Militare per la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia Militare, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non verranno, comunque, ammessi al corso.

18. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

#### Art. 94.

##### Graduatoria finale di ammissione al corso

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1) nella graduatoria finale di ammissione al corso. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. La graduatoria generale di merito, formata dalla commissione esaminatrice e trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, sarà approvata con decreto dirigenziale. A conclusione del tirocinio e prima dell'inizio dei corsi, nelle more dell'approvazione di detto decreto dirigenziale, la Direzione Generale per il Personale Militare, per

esigenze di contenimento della spesa pubblica e semplificazione dell'azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza presso l'Istituto dei concorrenti risultati vincitori secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera d), numero 1, al fine di garantire l'avvio alla frequenza dei corsi universitari secondo il calendario programmato.

3. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 82. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciataria, per qualsiasi motivo, durante i primi sette giorni di frequenza del corso stesso. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere alla Forza Armata di appartenenza.

4. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 82, commi 2 e 3.

Art. 95.

#### Disposizioni per il trattamento dei dati

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza:

a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;

b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 92.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2013

Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi Cacioppo

Gen. C.A. Francesco Tarricone